

STATUTO ORGANICO
DELL'ORFANOTROFIO DELL'ADDOLORATA ERETTO IN VILLARICCA

APPROVATO CON R.D. IN DATA 19 MARZO 1868

P R E F A Z I O N E

Il giorno 3 di settembre 1847 i Signori Vincenzo Tagliatela, Francesco Chianese e Fierenza Majone col Parroco di Santa Maria dell'Arco, Signor Antonio Majone, tutti del Comune di Villaricca, presentaronsi al Notajo Signor Giulio De Donato pregandolo a voler consegnare in pubblica Scrittura il lor proponimento di fondare un Orfanotrofio per accogliere, mantenere, educare, istruire le povere donzelle orfane di entrambi e, almeno, di uno dei genitori. Ad attuare il qual proponimento la Signora Fierenza Majone donava un suo palazzo da servire di edificio al novello Istituto; il Signor Vincenzo Tagliatela annue Lire 425,00 di danaro senante, ed il Signor Francesco Chianese un podere di moggia due e mezzo: il Parroco Signor Antonio Majone, quasi rappresentante l'Istituto da fondarsi, ne accettava le donazioni.

La donazione però de Tagliatela non ebbe effetto per sopravvenienza dei figli; nè l'Orfanotrofio ha potuto mai entrare in possesso del podere donato dal Chianese, perchè la istituzione non aveva esistenza politica riconosciuta dalla podestà civile, sebbene il donatore avesse di sua volontà ogni anno usata tanta larghezza di soccorsi da superare di gran lunga la rendita che avrebbe potuto cavarsi dal fondo donato.

Con questi tenui principi la Fierenza Majone aprì di fatto privatamente alle povere donzelle l'Istituto, le quali superarono il numero di venti perchè la costanza del suo proponimento, la buona direzione, la qualità dei lavori donneschi, che ne uscirono, attrassero aiuti da tutte le classi della cittadinanza e dai luoghi vicini, donde si allegavano anche donzelle a pagamento, che crebbero i mezzi di sussistenza.

Pur tuttavolta, considerando ella che la sorte dell'Istituzione di-

pendeva dalla sua vita medesima, e non v'era speranza di recarla a ² prosperità non potendo legalmente accettare i legati che da pie persone le venivano lasciate, si riselse a dimandarne sanzione alla podestà ecclesiastica, che ottenne dalla Curia Arcivescovile di Napoli con rescritte degli 8 di Luglio 1863.-

Ma tal sanzione non costituendone legale esistenza in Corpo morale, nè dando diritto al pio luogo ad essere protetto dalla tutela e sorveglianza governativa, supplicò alla Maestà del Re per la erezione in Corpo morale dichiarando essere sua ferma volontà che esse avesse a dipendere dalla podestà civile in tutto ciò che attiene ad amministrazione ed educazione. Così l'Orfanotrofia entrò ne novero delle Opere Pie per decreto reale date in Firenze ai ventun dicembre 1865 in questa forma:

VITTORIO EMANUELE II PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministero delle Interni;

Vista la domanda della Signora Fierenza Majone per la erezione in Corpo Morale dell'Orfanotrofia da lei fondata nel Comune di Villaricca nel 1847 sotto il titolo dell'Addolorata;

Vista la legge del 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie ed il regolamento relativo del 27 novembre stesso anno;

Avute il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLI I

E' costituita in Corpo morale l'Orfanotrofia fondata dalla Signora Fierenza Majone sotto il titolo dell'Addolorata nel Comune di Villaricca, Provincia di Napoli

ARTICOLO 2

Fra tre mesi della data del presente sarà presentato alla Nostra approvazione un progetto di regolamento organico per la Amministrazione

un progetto di regolamento interno.

Il Ministro predette e incaricate della esecuzione del presente decreto.

Date a Firenze addì 21 Dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

NAPOLI

#####

STATUTO ORGANICO

CAPO I

SCOPO E MEZZI DELLA ISTITUZIONE

ARTICOLO I

L'Orfanotrofia fondata in Villaricca da Vincenzo Tagliatela, Francesco Chianese e Fiorenza Majone ha per iscope di accogliere in un ricovero le povere fanciulle orfane di ambi i genitori, e almeno del padre, native del Comune, preferendosi sempre le discendenti dai fondatori, quando esse si trovino nelle sevraccennate condizioni, affine di sostentarle, educarle, istruirle perchè possano ritornare nella civile società e procacciarsi sostentamento da sè.

ARTICOLO 2

Non è vietato di accogliere anche fanciulle di parenti agiati, i quali vogliono allegarvele col pagamento di discreta pensione. Posseno queste appartenere ad altri Comuni, ma devono esserne escluse, quando si dovessero allegare fanciulle di Villaricca, e non si trovassero posti disponibili.

ARTICOLO 3

Finchè non sia posto in assetto il patrimonio dell'Orfanotrofia, ed il medesimo non entri in possesso dei legati a suo favore già disposti, suppliranno ai bisogni una parte del ritratto dal lavoro delle Orfane e le volontarie offerte pie e generose persone.

ANNESSIONE DELLE FANCIULLE

istruzione, educazione, uscita.

ARTICOLO 4

Le fanciulle che vogliano essere accolte nell'Istituto devono presentare al Presidente dell'Amministrazione dimanda coi documenti, che attestino le loro qualità, come sarà particolarizzatamente prescritto nel Regolamento interno.

ARTICOLO 5

Oltre lo stato di orfanezza e povertà, deono avere l'età non minore di anni sette, nè maggiore dei dodici, buoni costumi e sanità perfetta.

ARTICOLO 6

Le medesime condizioni di Età, sanità e costumi deono avere anche le fanciulle che si vogliano allegare con pagamento di pensione. Nel Regolamento sarà statuita la somma da pagarsi da costoro, così per la prima entrata come per la pensione mensile. La somma però per la prima entrata e per la pensione mensile di costoro dee statuirsi in modo che non si risenta il menomo pregiudizio dal patrimonio e dalle rendite dell'Orfanotrofio, destinate alle Orfane povere.

ARTICOLO 7

Tanto le fanciulle gratuitamente accolte, quanto quelle a pagamento, vestiranno abito uniforme e vivranno vita comune nel modo che verrà prescritto nel Regolamento.

ARTICOLO 8

Il loro numero sarà proporzionato ai mezzi, di cui l'Istituto potrà disporre.

ARTICOLO 9

L'educazione, quanto ad esercizi di pietà e di religione, è affidata al Direttore spirituale; quanto ai modi urbani, è affidata alla Direttrice: l'una e l'altra alla dipendenza dell'Amministrazione.

L'istruzione circa la parte intellettuale dev'essere conveniente alla condizione delle fanciulle ed al loro ingegno; quindi necessario il leggere, scrivere, far di conto ed i primi rudimenti della geografia e della storia patria. La prudenza dell'Amministrazione stabilirà di quanto si possa ampliare. Circa la parte artistica dei lavori donneschi debb'essere varia ed ampia, preferendo sempre i lavori che possano essere più vantaggiosamente vendibili.

ARTICOLO 11

Il ritratto dei lavori, toltene le spese che per avventura potrà anticipare l'Amministrazione, andrà per un terzo a prò del pio luogo, per le altre due parti si alleggerà sulla Cassa dei depositi per moltiplicarsi ed essere fondo di dote alle donzelle. Tutte ciò però solo riferibilmente alle orfane povere, finchè durino le condizioni di cui si accenna nelle art. 5°.

ARTICOLO 12

La dote sarà calcolata in ragione della assiduità e perfezione dei lavori, a prudenza degli Amministratori ed udito il parere della Direttrice.

ARTICOLO 13

Compiuto il ventesimo anno, ogni alunna deve uscirne per dar luogo alla entrata di altre. Può l'Amministrazione permettere che qualche alunna vi rimanga per un certo altro spazio di tempo, che non sia maggiore di anni tre; e ciò quando una donzella non abbia famiglia propria a cui affidarla, e questa sia tale da diffidarsene; in questo mezzo l'Amministrazione procaccerà modo di allecarle in qualche casa onesta, salvo i casi previsti nelle art. 2, potendo le orfane non appartenenti al Comune di Villaricca esser licenziate prima che abbiano raggiunta l'età di anni 21.

ARTICOLO 14

Le alunne a pagamento possono uscirne quando vogliano le loro famiglie.

Le orfane gratuitamente accette possono uscirne anche prima del ventesimo anno, se trovino opportunità di oneste marite o di altro utile collocamento.

C A P O III

Amministrazione e Direzione

ARTICOLO 15

L'Amministrazione sarà composta di tre persone, nominate dal Consiglio comunale, le cui deliberazioni saranno trasmesse al Prefetto della Provincia per il debito visto. Il più anziano fra essi prenderà titolo di Presidente, gli altri due di Governatori.

ARTICOLO 16

Il loro ufficio è gratuito e dura tre anni: nei primi due anni la sorte deciderà della uscita; poi uscirà il più anziano della nomina. Non è vietata la conferma.

ARTICOLO 17

L'Amministrazione avrà a sua dipendenza una Direttrice per il servizio ed andamento interno, un Direttore spirituale per i soli esercizi di pietà, un Segretario, un Tesoriere ed un determinato numero di Maestre e servienti, come le condizioni economiche dell'Orfanotrofio permetteranno. Costoro saranno nominati dall'Amministrazione, tranne il Direttore spirituale per la cui nomina si prenderanno con l'Arcivescovo gli accordi preventivi.

ARTICOLO 18

L'Amministrazione si riunirà due volte al mese ordinariamente, il primo ed il quindicesimo giorno; straordinariamente, quando il bisogno ricercherà. Le straordinarie riunioni può convocare da sé il Presidente, o per dimanda a lui fatta da uno dei Governatori.

ARTICOLO 19

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti. Può l'Amministrazione in taluni casi, se il crede, ricercar di avvisi e la Direttrice, e

4

il Direttore spirituale; ma costoro non avranno voto deliberativo.

Il Presidente ed i Governatori potranno fra loro, per meglio adempierli, partirsi i carichi. Ma le dimande di ammissione delle alunne devono essere indirizzate al primo, che prenderà le debite informazioni e col voto degli altri due delibererà.

C A P O I V

Attribuzioni delle persone dipendenti dalla

A M M I N I S T R A Z I O N E

ARTICOLO 20

La Direttrice ha la sorveglianza interna dell'Orfanotrofio ed è responsabile della esatta sorveglianza del Regolamento. Sovrantende alla educazione, istruzione e nutrimento delle orfane, all'ordine e nettezza del luogo. Colte in fallo, può sospendere dal loro ufficio le Maestre e le serventi, riferendone immediatamente all'Amministrazione per definitivi provvedimenti. Alla fine di ciascun mese, con relazione scritta darà contezza all'Amministrazione del procedere dell'Orfanotrofio.

ARTICOLO 21

Il Direttore spirituale, almeno una volta alla settimana, prenderà cura della istruzione religiosa delle Orfane, dei loro esercizi di pietà e dell'uso dei Sacramenti. Egli regolerà il mantenimento del culto della Chiesa ed avrà a sua dipendenza le persone addette al servizio ecclesiastico.

ARTICOLO 22

Il Segretario custodirà gelosamente l'archivio ed eseguirà tutte le disposizioni date dall'Amministrazione; e però deve assisterla in tutte le tornate, distenderne nei registri le deliberazioni; assisterla nello eseguire i pubblici incanti, le licitazioni, e trattative private per appalti, e locazioni di opere e di cose, e contrassegnare i mandati di pagamento ed autenticare con la sua sottoscrizione le copie degli atti.

8

ARTICOLO 23

Gli obblighi delle Maestre, serventi ecc ecc... ed i loro stipendi o salarii sono indicati nel Regolamento.

ARTICOLO 24

Il Tesoriere che dee restare idonea cauzione nei modi di legge, eseguirà la riscossione delle rendite ed il pagamento delle spese secondo le liste ed i mandati che riceverà dall'Amministrazione. Egli è soggetto agli obblighi imposti dalla legge sulle Opere Pie del 3 di agosto 1862.

C A P O V

Disposizioni Transitorie

ARTICOLO 25

A tenore dello art. 6° delle tavole di fondazione, il Signor Francesco Chianese avrà, finchè duri la sua vita, il diritto di alloggiare gratuitamente nell'Orfanotrofio una fanciulla, purchè abbia i requisiti voluti dallo art. 5 di questo Statuto.

ARTICOLO 26

Quelle che al presente si trovano nell'Orfanotrofio al numero di dieci, che si chiamano Maria Giacinta Majone, Maria Matilde Chianese, Maria Concetta Festinese, Maria Angelica Castellone, Maria Crecifisso Castellone, Maria Eduarda Sarnatare, Maria Tomasina Pirozzi, Maria Silvia Ceppola, Mariantonia di Aniello e Carmela Scamardella, avendo già varcata la età di sopra indicata, ci rimarranno nelle medesime condizioni, senza che per loro si faccia veruna novità; ma, secondo prudenza della Direttrice, saranno esse addette ad esercitare gratuitamente uffizi interni convenienti alla loro età, capacità e salute.

ARTICOLO 27

La fondatrice Fiorenza Majone, che trovavasi anch'ella nell'Orfanotrofio e lo regge, vi rimarrà a suo talento sia in qualità di Direttrice, sia

di semplice ritirata, e gratuitamente riceverà il trattamento a tenore dell'art. 4° delle tavole di fondazione. Dopo sua morte rimarrà l'obbligo all'Opera Pia delle sue esequie anniversary.

FIRENZE 19 marzo 1868

PAOLO MAIONE

Deputato eccles. ed Amministr.

GAETANO TIRELLI

Amministratore

Visto, d'ordine di S.M.

Il Ministro - C. CADORNA

COMUNE DI VILLARICA
PROVINCIA DI NAPOLI

Ai sensi dell'art. 14 della legge 4-1-1968, n. 15, io sottoscritto
Diaferia Domenico, Segretario Comunale Capo

CERTIFICO

che la presente copia, formata da n. due fogli, è
conforme all'originale documento, da me collazionato, esibito
dall'interessato Sig. Figliuolo Leopoldo
identificato chiave e che ho ammonito sulla responsabilità
penale di chi esibisce atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità.

Villaricca, li 11-6-79

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott. Diaferia Domenico

